

OGGETTO: Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2022, adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgvo 165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2001, n.183.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n.183, che ha modificato l'istituto del collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, nell'intento di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla ricognizione delle eventuali eccedenze o condizioni di soprannumero del personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
- la disposizione anzi citata, che modifica l'articolo 33 del D. Lgs. 165/2001, obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare condizioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il comma 2 dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. secondo cui le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

“Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva).

Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o istaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

ATTESO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;

RILEVATO altresì che la condizione di eccedenza può rilevarsi dall'impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli in materia di riduzione della spesa di personale (art.1, comma 557 L.n.296/2006 e s.m.i.);

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto 18 novembre 2020: “Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022” descrive i seguenti parametri

Abitanti : da 1.000 a 1.999

rapporto dipendenti – popolazione : 1/132

- che il Comune di Calamandrana, il quale non versa in condizioni di dissesto, ha una popolazione (al 31.12.2021) di n. 1682 abitanti e dovrebbe avere una dotazione di personale minima di 13 unità di ruolo ($1682/132 = 12,74$), a fronte delle 3 attualmente in servizio e delle n. 9 previste dalla dotazione organica;

DATO ATTO che non vi sono condizioni di eccedenza e/o soprannumero di personale in nessuna articolazione organizzativa dell'ente;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2022- 2024 è attualmente in fase di predisposizione;

VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;

VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)";
- l'art. 163 del succitato D.Lgs. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;
- il Decreto Legislativo nr. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. con la quale sono state dettate le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI LEGALMENTE

DELIBERA

1) di dare atto che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2011, così come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, il Comune di Calamandrana non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

2) di dare avvio alla dotazione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2022 e triennio 2022/2024;

3) di fornire comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica dell'esito della ricognizione;

4) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ISNARDI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
COMASCHI Dott. Gianfranco
